

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

55/22/CD

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 9^A RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
CICLO AMMINISTRATIVO 2021-2025
23 NOVEMBRE 2022

Il giorno mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 10.10 presso Emil Banca Credito Cooperativo, Via Mazzini n. 152 a Bologna, si è riunito il Consiglio dei Delegati, convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 16 novembre 2022 prot. CER n. 5869/P.

Effettuato l'appello nominale da parte del Presidente, NICOLA DALMONTE, risultano presenti i signori:

NICOLA DALMONTE	Presidente
CARLO CARLI	Vice Presidente
PIERO PERI	Vice Presidente Anziano
ENRICO FRITTELLI	Delegato ministeriale
GIANCARLO BABBI	Consigliere
EMANUELE BASSI	Consigliere
ROBERTO BASSI	Consigliere
LORIS BRAGA	Consigliere
ROBERTO BROLLI	Consigliere
GIANCARLO BUBANI	Consigliere
GABRIELE CRISTOFORI	Consigliere
CARLO DE CARLONIS	Consigliere
LORENZO FALCIONI	Consigliere (entra alle ore 10:45 durante la trattazione del punto 5 della convocazione, prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla 51/22/CD)
STEFANO FRANZIA	Consigliere
FILIPPO GIORGETTI	Consigliere
LUIGI MACCAFERRI	Consigliere
STEFANIA MALAVOLTI	Consigliere
LUCA NATALI	Consigliere
LEOPOLDO RAFFONI	Consigliere
MARIO RONTINI	Consigliere
GIAMPIETRO SABBATANI	Consigliere
MATTIA TAMPIERI	Consigliere
DAVIDE VENTURI	Consigliere
ANTONIO VINCENZI	Consigliere

Risultano assenti giustificati STEFANO BAROZZI – Delegato regionale, LIBERO ASIOLI, VENANZIO BONFIGLIOLI, VALENTINA BORGHI, STEFANO CALDERONI, MAURIZIO CESARI, IVO DALLE FABBRICHE, EROS GUALANDI, NICOLA MINARELLI, GIUSEPPE SALVIOLI, GIANNI TOSI e MICHELE ZACCARO – Consiglieri.

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, LUCA ALTOMONTE e ROSINDO GUAGNELI, componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Partecipano alla seduta la Direttrice generale RAFFAELLA ZUCARO, il Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico STEFANO ANCONELLI, il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI e il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dal Capo Settore Segreteria amministrativa SILVIA TEDIOLI.

A mente di quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lettera c), dello statuto consortile, assume la presidenza della riunione, NICOLA DALMONTE che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

La seduta viene svolta anche secondo quanto definito nel Regolamento contenente le "disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili in modalità telematica", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge.

- O M I S S I S -

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

DELIBERAZIONE N. 55/22/CD

OGGETTO: ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" –

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PRESO ATTO di quanto disposto dal D.Lgs 16 agosto 2016 n. 175 integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) che, all'articolo 20, prevede che "ciascuna amministrazione debba effettuare annualmente con un proprio provvedimento, un'analisi complessiva delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

RILEVATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. A) del citato atto normativo la nuova disciplina si applica anche agli Enti pubblici economici, tra i quali rientrano i Consorzi di bonifica;

CONSIDERATO CHE in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 del T.U.S.P. il Consorzio:

1. non può, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. nei limiti di cui al comma 1, il Consorzio, può direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

CONSIDERATO CHE le disposizioni richiamate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Deputazione amministrativa n. 442/17/DA del 26 settembre 2017 avente ad oggetto "ricognizione delle partecipazioni detenute dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di partecipazione pubblica (TUSP)" ratificata con deliberazione di questo organo n. 40/17/CD del 18 dicembre 2017 con la quale si provvedeva alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

TENUTO CONTO dell'obiettivo della migliore gestione ai fini del raggiungimento dei propri fini istituzionali, avendo riguardo anche degli aspetti di convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata di servizi affidati, il Consorzio ha acquisito nel corso degli anni alcune partecipazioni di modesta entità in società di capitali;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata da cui risulta che le partecipazioni dirette in enti di tipo societario detenute alla data del 31 dicembre 2021 dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo erano le seguenti:

N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE €	%	OGGETTO SOCIALE	NOTE
1	LEPIDA SPA	1.000,00	0,002%	reti, data center e servizi informatici	
2	BONIFICHE EMILIANE SRL	71,79	0,690%	acquisto e gestione immobili	
3	PLURIMA SPA	101.580,00	67,720%	gestione di schemi idrici ad uso plurimo	società di diritto singolare art. 1, comma 4, lett. a TUSP
0	ART-ER scpa	<i>partecipazione venduta a dicembre 2020</i>			
0	SAPIR SPA	<i>partecipazione venduta a luglio 2020</i>			

TENUTO CONTO che non risultano partecipazioni indirette come definite dal TUSP;

RILEVATO che il Canale Emiliano Romagnolo Consorzio di bonifica di secondo grado è costituito ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 con decreto reale 28 settembre 1939, n. 8288, per lo studio, l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più Consorzi di bonifica;

CONSIDERATA la particolare natura giuridica dell'istituto consortile di persona giuridica pubblica a struttura associativa e di autogoverno, amministrato da organi democraticamente eletti dai consorziati e concreta espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale, la cui natura pubblica è bilanciata dalla natura associativa tra proprietari di beni immobili che contempera gli interessi pubblici con le ragioni dei privati consorziati;

TENUTO CONTO degli atti istruttori condotti dagli uffici consortili competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute anche in considerazione della peculiare natura giuridica del Consorzio;

RITENUTO che, dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Consorzio alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs n. 175/2016, tutte le partecipazioni siano in linea con la normativa attuale ed i fini e le funzioni istituzionali legati e strategici all'attività del Consorzio;

VISTI l'art. n. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e l'art. 10 comma 1 lett. m) dello Statuto consortile;

UDITO in merito il riferimento ed il parere del Direttore generale e del Direttore dell'Area amministrativa;

presenti n. 24, votanti n. 24, a voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. di approvare, la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 come da risultanze contenute nella tabella di cui in parte narrativa del presente provvedimento confermandone la loro coerenza normativa e strategica per l'Ente;
2. di dare atto che non risultano nuove partecipazioni da alienare, né occorre intraprendere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione;
3. di comunicare in applicazione dell'art. 20 c. 3 del TULPS l'esito della ricognizione tramite l'apposito portale del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro con le modalità dallo stesso indicate seguendo le apposite linee guida in esso pubblicate, nonché alla sezione di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna;
4. di procedere annualmente alla verifica periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Dalmonte

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 05/06/07-12-2022
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa

del2